



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPD018/262 del 10/07/2026

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO COMPETITIVITÀ AGRICOLTURA

UFFICIO SOSTEGNO GIOVANI AGRICOLTORI E DIVERSIFICAZIONE AZIENDE AGRICOLE

OGGETTO CSR Abruzzo 2023-2027 – Bando pubblico intervento SRD03 (2023) - “Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole” –

Ditta **ABRUZZO MIO DI TURAVANI GIUSEPPE** p.iva **01760140663** - Domanda di sostegno AGEA/SIAN n° **44830015531**.

Disposizione di concessione del finanziamento (CUP C72H26000260007 – CAR 31859 - COR 26147349)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI i Regolamenti:

- 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 Giugno 2021;
- 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021;
- 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021;
- 2021/2289 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021;
- 2021/2290 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021;
- 2022/127 delegato della Commissione del 7 dicembre 2021;
- 2022/128 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021;
- 2022/129 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021;
- 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022;
- 2022/1173 di esecuzione della Commissione del 31 maggio 2022;
- 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022;
- 2025/2649 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2025;

VISTI i Decreti:

- D.Lgs 27 maggio 1999 n° 165 e 15 giugno 2000 n° 188 e s.m.i;
- D.Lgs 17 marzo 2023 n° 42;
- Interministeriale n° 0664304 del 28/12/2022;
- MASAF n° 263980 del 22 maggio 2023;

DATO ATTO della decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2/12/2022 della Commissione europea di approvazione del Piano Strategico Nazionale di Programmazione della PAC 2023-2027 (PSP) dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal fondo europeo agricolo di garanzia e dal fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, modificato -da ultimo- C(2025) 8022 final del 27.11.2025 (emendamento 5 –Versione 6);

PRESO ATTO della DGR n. 678 del 21/10/2025 “Regolamento (UE) n. 2021/2115. Complemento dello Sviluppo Rurale per la Regione Abruzzo 2023-2027 (CSR). Modifica della D.G.R. 115/2025 e approvazione della versione 4 del CSR”;

PRESO ATTO della DGR n. 904 del 29/12/2022 di approvazione del CSR Abruzzo 2023/2027 versione 1 e individuazione dell'Autorità di Gestione regionale del CSR nella Direttrice pro tempore del Dipartimento Agricoltura Dott.ssa Elena Sico;

CONSIDERATO che:

- con DPD/41 del 22/02/2023 è stato istituito il Comitato di Monitoraggio per l'attuazione del CSR Abruzzo;
- l'Autorità di Gestione regionale con Determinazione DPD/147 del 7 giugno 2023 ha approvato i Criteri

di selezione delle operazioni (Vers 1 - maggio 2023), come rettificata in ultimo con la Determinazione DPD/116 del 11 febbraio 2025 “Revisione criteri di selezione degli interventi – Testo coordinato. Modifica Allegato A alla Determinazione DPD/332 del 3/12/2024;

- l’Autorità di Gestione regionale, con Determinazione DPD/65 del 25/03/2026 “Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale 2023/2027. Revisione e aggiornamento “Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale” approvate con la Determinazione DPD 289 del 31/07/2025” ha approvato le nuove “Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale” versione 3 (marzo 2026)”;

VISTO il Regolamento UE 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»

VISTA la DGR 328 del 06/06/2025 recante: “Revisione DGR 407 del 15 luglio 2024 recante: Attuazione del “Common Understanding” – Accordo sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Europee con la Commissione Europea per rafforzare gli assetti istituzionali ai fini di un più efficace controllo degli aiuti di stato in Italia”;

TENUTO CONTO della Determinazione n. DPD/32 del 21 gennaio 2025 “Aggiornamento del cronoprogramma bandi di cui alla Determinazione DPD n. 267 del 09/10/2023 e di cui alla Determinazione DPD n. 266 del 09/10/2023. Modifiche, integrazioni e aggiornamento relative alle Determinazioni DPD n. 267/2023 e DPD n. 266/2023. Approvazione Cronoprogrammi dei bandi relativi a: PSR 2014/2022 – CSR 2023/2027 e Interventi settoriali”. Approvazione Cronoprogrammi bandi PSR 2014/2022 – CSR 2023/2027 e Interventi settoriali relativi alla annualità 2025”, che prevede in capo al Servizio Competitività Agricoltura (DPD018) la gestione del bando per l’intervento SRD03;

RICHIAMATE:

- la DPD018/719 del 15/12/2023 con la quale è stato approvato il Bando pubblico per l’attivazione dell’intervento SRD03, successivamente rettificato con la DPD018/191 del 23/05/2024 per l’adeguamento della base giuridica del regime di aiuto e la rettifica dell’Appendice D e dell’Allegato 12;
- la nota RA/225850 del 31/05/2024 con la quale è stato disposto l’avviso dell’apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno sul SIAN;
- la DPD018/283 dell’8/7/2024 che ha disposto la proroga dei termini di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di sostegno del bando e la correzione refuso criterio di selezione 1.1;
- la DPD018/362 del 5/08/2024 che ha ulteriormente prolungato la scadenza dei termini di presentazione delle domande al 28/08/2024;
- la DPD018/175 del 14/05/2025 con la quale è stato costituito un gruppo di lavoro per l’istruttoria delle domande di sostegno del bando SRD03, successivamente aggiornato con la DPD018/595 dell’11/09/2025;
- DPD/310 del 11/09/2025, avente ad oggetto: “PSP 2023-2027 (CSR Abruzzo) Interventi SRD – Determinazione delle spese tecniche”. Integrazioni e Rettifica delle disposizioni di cui all’Allegato C - della DPD/289 del 31/07/2025 – Parametri per la verifica della ragionevolezza e l’eleggibilità della spesa tecnica di progettazione per le sole opere edili;

PRECISATO che alla predetta scadenza termini di presentazione delle domande di sostegno risultano pervenute n° 86 domande (n°1 nel I° cassetto, n° 27 nel II° cassetto e n° 58 nel III° cassetto) per una richiesta di contributo totale pari a € 10.477.218,15 a fronte di una dotazione finanziaria pari € 6.000.000,00;

DATO ATTO che al portale SIAN risulta che ABRUZZO MIO DI TURAVANI GIUSEPPE p.iva 01760140663, in data 26-08-2024 ha rilasciato la domanda di sostegno AGEA n° **AGEA.ASR.2024. 1226767** per l’importo di spesa di € **239.968,03**, con punteggio auto-attribuito pari a **42,75**, riferita al **terzo cassetto**;

DATO ATTO che, in riscontro alla comunicazione dell’Ufficio prot. RA/0232950/26 dell’8/06/2026, con la quale è stato comunicato l’esito di ammissibilità parziale con contestuale richiesta della documentazione ai fini della concessione, come esplicitato nel verbale istruttorio, agli atti del Servizio, il richiedente ha presentato istanza di riesame prot. RA 0248873/26 del 17/06/2026, successivamente integrata con nota acquisita al prot. RA 266857/26 del 29/06/2026. Con tale istanza l’impresa ha rappresentato che il posizionamento dell’impianto fotovoltaico indicato negli elaborati progettuali originari sarebbe derivato da una scelta grafica casuale e ha prodotto un nuovo elaborato con diversa collocazione dell’impianto sulla copertura, ritenuta di esclusiva pertinenza dell’unità immobiliare oggetto di intervento. La ditta ha inoltre evidenziato la rilevanza

dell'impianto fotovoltaico ai fini della sostenibilità energetica dell'investimento, in considerazione dell'utilizzo previsto di pompe di calore e attrezzature di cucina, chiedendo pertanto la riammissione della relativa spesa e del correlato punteggio;

PRESO ATTO dell'esito dell'ulteriore istruttoria svolta in sede di riesame, nell'ambito della quale si è proceduto alla compiuta rivalutazione delle osservazioni e della documentazione integrativa trasmessa dal richiedente, verificandone la rilevanza e l'incidenza ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Bando SRD03, senza che siano emersi elementi nuovi idonei a modificare il precedente giudizio istruttorio;

SPECIFICATO che la documentazione presentata e le motivazioni addotte dal richiedente non possono essere accolte, per le ragioni di seguito sintetizzate:

- sotto un primo profilo, occorre rilevare che la modifica progettuale proposta, consistente nella diversa ubicazione dell'impianto sulla copertura, non incide sulla natura giuridica del bene interessato. La copertura dell'edificio, infatti, continua a configurarsi quale parte comune ai sensi dell'art. 1117 c.c., con conseguente applicazione delle disposizioni in materia di uso della cosa comune e installazione di impianti su superfici condivise. Ne consegue che, indipendentemente dalla diversa rappresentazione grafica prodotta in sede di riesame, come perfezionata in data 29-06-2026, permane in capo al richiedente l'obbligo di acquisire il consenso dei comproprietari dell'immobile, quale condizione necessaria per la legittima realizzazione dell'intervento, consenso da formalizzare mediante l'Allegato 7 previsto dal Bando, documento che non risulta allegato alla domanda di sostegno,
- sotto un ulteriore profilo, deve rilevarsi che la documentazione prodotta in sede di riesame integra una modifica sostanziale del progetto originariamente presentato e, come tale, non è ammissibile nell'ambito del procedimento in corso. Difatti, in coerenza con i principi della Legge n. 241/1990, il soccorso istruttorio può essere attivato esclusivamente per la rettifica o integrazione di elementi di natura meramente formale e non può in alcun modo consentire l'integrazione postuma di documentazione tecnica o progettuale mancante né la dimostrazione successiva di requisiti che dovevano essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

RILEVATO che, con nota prot. n. RA/269369/26 del 30/06/2026, è stato comunicato al richiedente l'esito del procedimento di riesame, con il quale sono state respinte le osservazioni formulate con l'istanza acquisita al prot. RA/0248873/26 del 17/06/2026 (integrata con nota acquisita al prot. RA 266857/26 del 29/06/2026) ed è stato conseguentemente confermato l'esito di ammissibilità parziale della domanda; con la medesima comunicazione, ai sensi dell'art. 17 del Bando, è stata altresì richiesta la documentazione necessaria ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione, da trasmettere entro il termine perentorio di sei giorni consecutivi decorrenti dalla relativa ricezione;

ACQUISITA la nota prot. RA/276969 del 06-07-2026, con la quale la società concessionaria ha trasmesso la documentazione di cui all'Articolo 17 del bando "Documentazione da produrre prima della emanazione del provvedimento di concessione" e ha reiterato, nel contempo, la richiesta di riammissione dell'investimento relativo all'impianto fotovoltaico. A sostegno della propria istanza, l'impresa ha nuovamente dedotto che la porzione di copertura interessata dall'intervento costituirebbe bene di proprietà esclusiva ai sensi dell'art. 1117 c.c., in quanto facente parte di un'unità immobiliare cielo-terra strutturalmente autonoma.

CONSIDERATO che le ulteriori osservazioni formulate non introducono elementi di fatto o di diritto nuovi rispetto a quelli già compiutamente esaminati nel corso dell'istruttoria e del successivo procedimento di riesame, limitandosi a riproporre le medesime argomentazioni già valutate e comunicate con nota prot. RA/269369/26 del 30/06/2026, i cui contenuti devono intendersi integralmente richiamati e condivisi;

CONSIDERATO, in via preliminare e assorbente, che l'inammissibilità dell'investimento relativo all'impianto fotovoltaico deve essere confermata, in quanto trova fondamento non nella sola qualificazione giuridica della copertura interessata dall'intervento, bensì nella mancata dimostrazione, alla data di presentazione della domanda di sostegno, del possesso dei requisiti di ammissibilità e della documentazione obbligatoria prescritti dal Bando SRD03;

RILEVATO, infatti, che:

- ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. e), del Bando il richiedente deve dimostrare la piena disponibilità giuridica degli immobili interessati dall'investimento;
- ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. l), in caso di comproprietà deve essere acquisita l'autorizzazione del comproprietario mediante l'Allegato 7;

- ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. i), il già menzionato Allegato 7 costituisce documentazione obbligatoria da allegare alla domanda di sostegno;
- gli artt. 9, comma 2, 10 e 11 del Bando prevedono che la documentazione e i requisiti di ammissibilità debbano essere posseduti e dimostrati sin dalla presentazione della domanda, senza possibilità di integrazione successiva della documentazione mancante;

ACCERTATO che, con riferimento all'investimento relativo all'impianto fotovoltaico, alla data di presentazione della domanda non risultava prodotta la documentazione idonea a comprovare la piena disponibilità giuridica del bene interessato dall'intervento, né risultava allegato l'Allegato 7 o altra documentazione equivalente eventualmente necessaria ai fini della dimostrazione della legittimazione alla realizzazione dell'investimento;

RILEVATO, altresì, che la documentazione prodotta successivamente con le istanze di riesame non si limita a chiarire elementi già presenti nella domanda originaria, ma introduce una diversa localizzazione dell'impianto fotovoltaico e una diversa ricostruzione della situazione giuridica della porzione di copertura interessata, configurando una modifica sostanziale del progetto originariamente presentato;

CONSIDERATO che tale modifica non è consentita nella fase istruttoria né nel procedimento di riesame, atteso che quest'ultimo è finalizzato esclusivamente alla rivalutazione degli esiti istruttori sulla base della documentazione esistente alla data di presentazione della domanda e non può trasformarsi in sede di presentazione di una diversa proposta progettuale ovvero di dimostrazione postuma di requisiti originariamente mancanti;

RILEVATO che eventuali modifiche riguardanti la localizzazione dell'investimento o altri elementi essenziali del progetto possono assumere rilievo esclusivamente nell'ambito della disciplina delle varianti prevista dall'art. 19 del Bando, applicabile unicamente successivamente all'adozione del provvedimento di concessione;

RITENUTO, pertanto, di confermare che la mancanza originaria dei requisiti e della documentazione prescritti dal Bando comporta l'inammissibilità dell'investimento relativo all'impianto fotovoltaico e delle correlate spese tecniche, rendendo irrilevante ogni ulteriore valutazione circa la qualificazione giuridica della copertura interessata dall'intervento;

RILEVATO, ad ogni buon conto, che anche le ulteriori deduzioni formulate dalla Ditta circa la natura esclusiva della porzione di copertura non risultano supportate da documentazione tecnico-giuridica idonea a dimostrare, con riferimento alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda, la piena disponibilità esclusiva del bene interessato dall'investimento;

RITENUTO, conseguentemente, di confermare integralmente il precedente giudizio istruttorio e il definitivo rigetto della richiesta di riammissione dell'investimento relativo all'impianto fotovoltaico, per l'importo di euro 39.860,90, delle correlate spese tecniche e del relativo punteggio;

DATO ATTO, per l'effetto, che nulla osta alla prosecuzione del procedimento limitatamente agli investimenti risultati ammissibili;

PRESO ATTO dell'esito positivo dell'istruttoria di concessione svolta a seguito di acquisizione della documentazione prevista dall'articolo 17 comma 3 del Bando in oggetto emarginato, riportato nel verbale istruttorio del **08-07-2026**;

DATO ATTO che dal Registro aiuti RNA sono stati acquisiti:

- il codice RNA_COR n. **26147349**;
- il codice Visura Aiuti de minimis VERCOR n. **38263154**
- il codice Visura Deggendorf n. **38263159**

le cui stampe sono conservate agli atti del Servizio;

RITENUTO, in osservanza alle norme del Bando pubblico in oggetto, di disporre:

- la concessione del finanziamento a favore di **ABRUZZO MIO DI TURAVANI GIUSEPPE p.iva 01760140663**, con l'attribuzione del Codice Unico di Progetto Pubblico – CUP N. **C72H26000260007**;
- la condizione risolutiva, ai sensi del comma 3 dell'art 92 del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159, in quanto a tutt'oggi risulta assente l'informazione antimafia richiesta dal Servizio DPD018 presso la BDNA con nota **PR_AQUTG_Ingresso_0046895_20260708 in data 08-07-2026**;
- la revoca della concessione di cui al presente provvedimento, nonché il recupero delle somme eventualmente erogate nel caso in cui risulti un esito negativo della richiesta informativa antimafia;

DATO ATTO, che è stata verificata positivamente la posizione previdenziale così come dall'articolo 17 del bando;

VISTI, altresì:

- la L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati n. 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation);
- la L.R. 1° ottobre 2013, n. 31 “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;
- il Disciplinare per l'attuazione del Regolamento in materia di protezione di dati personali (Reg. UE 2016/679) approvato con DGR n. 41 del 3 febbraio 2021;

RITENUTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 26 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;

CONSIDERATO quanto previsto in materia di conflitto di interesse dall'art. 6-bis L.241/1990, dall' art. 53 D.Lgs. 165/2001, dall'art. 16 D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 7 D.P.R. 62/2013;

VISTA la L.R. 77/99 e successive modificazioni ed integrazioni

D E T E R M I N A

per quanto espresso in premessa:

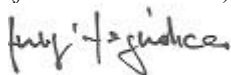
1. **DI CONFERMARE** il rigetto della richiesta di riammissione della spesa relativa all'impianto fotovoltaico e delle connesse spese tecniche, per le motivazioni espresse in premessa;
2. **DI DISPORRE**, ai sensi del bando pubblico approvato con DPD018/719/23 e s.m.i., la concessione del finanziamento in favore di **ABRUZZO MIO DI TURAVANI GIUSEPPE** p.iva **01760140663**– CUP N. **C72H26000260007** per i seguenti importi:
 - € **132.553,90** (in lettere *centotrentadue milacinquecentocinquantatré/90*) SPESA AMMESSA;
 - € **79.532,34** (in lettere *settantanove milacinquecentotrentadue/34*) CONTRIBUTO AMMESSO;
3. **DI DISPORRE** che:
 - a) la presente concessione di finanziamento è sottoposta a condizione risolutiva ai sensi del comma 3 dell'art 92 del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 in quanto assente l'informazione antimafia richiesta dal Servizio DPD018 presso la BDNA con nota **PR_PEUTG_Ingresso_0046895_20260708 in data 08-07-2026**;
 - b) in caso di esito negativo della richiesta informativa antimafia si procederà alla revoca della concessione al presente provvedimento nonché al recupero delle somme eventualmente erogate;
4. **DI CONSIDERARE** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l'Allegato “Obblighi e Prescrizioni di Carattere Generale”, formato da n. **4** facciate;
5. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento a TURAVANI GIUSEPPE, mediante posta elettronica certificata abruzzomio@pec.it ;
6. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Regione Abruzzo;
7. **DI NON TROVARSI**, rispetto al ruolo ricoperto nel sopracitato procedimento amministrativo, in alcuna

delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6-bis L.241/1990, art. 53 D.Lgs. 165/2001, art. 16 D.Lgs. 36/2023, art. 7 D.P.R. 62/2013;

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento da parte dell'interessato, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento del presente provvedimento da parte dell'interessato.

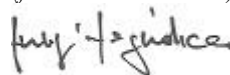
L'Estensore
Dott. Luigi Logiudice

(firmato elettronicamente)



Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Luigi Logiudice

(firmato elettronicamente)



Il Dirigente del Servizio
Ing. Emidio PRIMAVERA

(firmato digitalmente)



EMIDIO ROCCO
PRIMAVERA
DIRIGENTE
REGIONE
ABRUZZO
10.07.2026
11:21:54
GMT+02:00